



COMUNE DI TREVI NEL LAZIO
(Provincia di Frosinone)

REGOLAMENTO COMUNALE
FORNITURA GRATUITA - TOTALE O PARZIALE -
DEI LIBRI DI TESTO
E ASSEGNAZIONE BORSE DI STUDIO

Approvato con Deliberazione C. C. n. 20 del 06.10.2006
Reso esecutivo in data 21.10.2006

SOMMARIO

Introduzione	Pag. 3
Parte I: Borse di studio	
Art. 1	pag. 4
Art. 2	pag. 4
Art. 3	pag. 4
Art. 4	pag. 4
Art. 5	pag. 4
Art. 6	pag. 4
Art. 7	pag. 5
Art. 8	pag. 5
Art. 9	pag. 5
Art. 10	pag. 5
Art. 11	pag. 5
Art. 12	pag. 6
Art. 13	pag. 6
Art. 14	pag. 6
Parte II: Libri di testo	
Art. 1	pag. 7
Art. 2	pag. 7
Art. 3	pag. 7
Art. 4	pag. 7
Art. 5	pag. 7
Art. 6	pag. 8
Art. 7	pag. 8
Art. 8	pag. 8
Art. 9	pag. 8
Art. 10	pag. 8
Art. 11	pag. 8
Art. 12	pag. 9

INTRODUZIONE

La Legge 10 marzo 2000, n. 62 concernente “Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione”, all’art. 1, comma 9 stabilisce *“al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all’istruzione per tutti gli alunni delle scuole statali e paritarie, nell’adempimento dell’obbligo scolastico e nella successiva frequenza alle scuole secondarie, lo Stato adotta un piano straordinario di finanziamento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano da utilizzare a sostegno della spesa sostenuta e documentata dalle famiglie per l’istruzione, mediante l’assegnazione di borse di studio, eventualmente differenziate per ordine e grado di istruzione”*.

Il D. P. C. M. n. 106/2001 ne detta le finalità e le norme attuative, individuando la somma di spettanza per ogni singola Regione, i beneficiari, i criteri per la determinazione della situazione economica equivalente ai fini della fruizione del beneficio medesimo e l’individuazione del loro utilizzo, disponendo all’art. 5 che le Regioni definiscano gli interventi nel quadro dei principi dettati dall’art. 1 della Legge n. 62/2000.

La Legge 23 dicembre 1998, n. 448, all’art. 27 prevede la fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni frequentanti le scuole secondarie di I e II grado, provenienti da famiglie con una particolare situazione economica e che abbiano determinati requisiti.

Il D. P. C. M. n. 320/1999 ne detta le finalità e le norme di attuazione.

Il D. P. C. M. n. 226/2000, ai sensi degli artt. 53, comma 1 e 70, comma 3 della Legge n. 448/1998, conferma le disposizioni di cui al citato D. P. C. M. n. 320/1999.

PARTE I: BORSE DI STUDIO

ARTICOLO 1

Tenuto conto della contestualità dei Piani regionali di riparto per “Borse di studio” e “Libri di testo” e della necessità di limitare gli oneri temporali alle famiglie, il Comune utilizza, ove i soggetti beneficiari siano i medesimi (esclusi, quindi, gli alunni delle scuole elementari statali e non statali paritarie), un unico modello che comprenda le richieste per i contributi delle “Borse di studio” e per l’acquisto dei “Libri di testo”.

ARTICOLO 2

I soggetti beneficiari delle “Borse di studio” sono gli alunni delle scuole statali e paritarie dichiarate tali ai sensi della Legge n. 62/2000, frequentanti la scuola primaria e secondaria di I e II grado.

ARTICOLO 3

Gli interventi previsti sono realizzati prioritariamente a favore delle famiglie in condizione di svantaggio, fermi restando gli interventi per il diritto allo studio di competenza della Regione Lazio.

ARTICOLO 4

Il beneficio può essere richiesto da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore e dallo stesso studente se maggiorenne.

ARTICOLO 5

Al fine di creare omogeneità con le altre prestazioni sociali, si applicano, ai fini dell’erogazione dei benefici di cui trattasi, le disposizioni in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate di cui al D. Lgs. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto, possono ottenere le “Borse di studio” gli alunni e/o studenti appartenenti a nuclei familiari il cui importo I. S. E. E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) riferito all’anno precedente rispetto a quello di presentazione della richiesta e determinato secondo quanto previsto dal D. P. C. M. n. 106/2001 e successive modifiche ed integrazioni, non sia superiore ad un importo stabilito, anno per anno, dalla Regione Lazio.

ARTICOLO 6

L’Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare controlli a campione nella misura del 5% delle richieste pervenute.

ARTICOLO 7

Le "Borse di studio" non riguardano il merito scolastico, ma le spese sostenute per l'iscrizione dei figli, da parte delle famiglie con il reddito I. S. E. E. non superiore all'importo stabilito dalla Regione Lazio.

Per spese per l'istruzione si intendono tutte le spese sostenute dalla famiglia, che si elencano a titolo esemplificativo, quali: acquisto di materiale di cartoleria, di vestiario per la pratica sportiva scolastica, di materiale per lo studio dell'informatica escluso l'acquisto del computer, sussidi didattici informatizzati per singole discipline, contributi per la retta presso le istituzioni scolastiche paritarie, nonché quelle attinenti ai servizi scolastici, previsti dal P. O. F. (Piano Offerta Formativa), della Scuola frequentata.

ARTICOLO 8

Tetto minimo di spesa effettivamente sostenuta e documentata per l'istruzione è pari ad € 51,65, risultante da fattura o dichiarazione di parte.

Si chiarisce che le "Borse di studio" non sono soggette a tassazione, trattandosi di un contributo.

ARTICOLO 9

La Regione Lazio determina, ogni anno, le modalità di ripartizione, tra i Comuni, dei fondi per l'assegnazione delle "Borse di studio" ai soggetti beneficiari, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del D. P. C. M. n. 106/2001, sulla base delle seguenti modalità:

- Individuazione delle specifiche condizioni economiche per l'assegnazione prioritaria delle "Borse di studio";
- individuazione delle tipologie di spesa sostenute;
- determinazione dell'importo massimo delle "Borse di studio" erogabili, eventualmente differenziato per ciascun ordine e grado di scuola;
- individuazione degli Enti erogatori e dei criteri per la ripartizione delle somme agli stessi.

ARTICOLO 10

La Legge Reg. n. 29/1992 affida ai Comuni di residenza la titolarità degli interventi per il diritto allo studio.

ARTICOLO 11

La Regione Lazio assegna i fondi, tra i vari Comuni presenti sul territorio regionale, tenendo conto dell'effettivo fabbisogno dei Comuni, derivante dal numero delle richieste presentate dalle famiglie in possesso dei prescritti requisiti e ritenute finanziabili dai Comuni stessi, che potranno fare riferimento, in linea di massima, alla somma attribuita loro negli anni precedenti.

Altresì, la Regione Lazio rimette direttamente ai Comuni le quote assegnate dal Piano regionale di riparto dei fondi per l'assegnazione di "Borse di studio" a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione.

ARTICOLO 12

Nell'ambito dell'importo che, anno per anno, viene stabilito dalla Regione Lazio, il Comune provvederà ad assegnare il beneficio di cui trattasi, tenendo in considerazione la progressività reddituale del richiedente:

- da € 0,00 ad € 4.999,99 = 60%
- da € 5.000,00 ad € 10.000,00 = 40%

ARTICOLO 13

Il Comune, secondo la disponibilità del proprio bilancio, può integrare la somma erogata dalla Regione Lazio.

ARTICOLO 14

Il Comune emanerà il bando relativo al beneficio di cui trattasi entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.

PARTE II: LIBRI DI TESTO

ARTICOLO 1

Tenuto conto della contestualità dei Piani regionali di riparto per “Borse di studio” e “Libri di testo” e della necessità di limitare gli oneri temporali alle famiglie, il Comune utilizza, ove i soggetti beneficiari siano i medesimi (esclusi, quindi, gli alunni delle scuole elementari statali e non statali paritarie), un unico modello che comprenda le richieste per i contributi delle “Borse di studio” e per l’acquisto dei “Libri di testo”.

ARTICOLO 2

I soggetti beneficiari della fornitura totale o parziale dei libri di testo sono gli alunni delle scuole statali e paritarie dichiarate tali ai sensi della Legge n. 62/2000, frequentanti le scuole secondarie di I e II grado, dal momento che per la scuola primaria, ai sensi dell’art. 1, comma 5, del D. P. C. M. n. 320/1999, si seguitano ad applicare le disposizioni vigenti che prevedono la fornitura gratuita dei libri di testo a prescindere dalle condizioni reddituali.

ARTICOLO 3

Il D. Lgs. n. 76/05 concernente “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’art. 12, comma 1 lettera c) della Legge n. 53/2003” che, all’art. 6 comma 1 e 2, nel dare indicazioni sulla gradualità dell’attuazione del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione prevede, a partire dall’anno scolastico 2005/2006, la gratuità dell’iscrizione e della fruizione per i primi due anni degli “Istituti secondari superiori e dei percorsi formativi sperimentali di istruzione e formazione professionale, realizzati sulla base dell’Accordo in sede di Conferenza unificata del 19 giugno 2003”. Pertanto, possono fruire dei benefici anche gli studenti che frequentano il primo e il secondo anno di tali percorsi sperimentali dell’istruzione e formazione professionale, le cui istituzioni siano accreditate dalla Regione Lazio come previsto dall’art. 1, comma 3 del suddetto D. Lgs. n. 76/2005.

ARTICOLO 4

Il beneficio può essere richiesto da uno dei genitori, da chi rappresenta il minore e dallo stesso studente se maggiorenne.

ARTICOLO 5

Al fine di creare omogeneità con le altre prestazioni sociali, si applicano, ai fini dell’erogazione dei benefici di cui trattasi, le disposizioni in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate di cui al D. Lgs. 109/1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Pertanto, possono ottenere i contributi per l’acquisto dei libri di testo gli alunni e/o studenti appartenenti a nuclei familiari il cui importo I. S. E. E. (Indicatore della Situazione Economica

Equivalente) riferito all'anno precedente rispetto a quello di presentazione della richiesta e determinato secondo quanto previsto dal D. P. C. M. n. 106/2001 e successive modifiche ed integrazioni, non sia superiore ad un importo stabilito, anno per anno, dalla Regione Lazio.

ARTICOLO 6

L'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare controlli a campione nella misura del 5% delle richieste pervenute.

ARTICOLO 7

Gli scontrini fiscali non si possono ritenere validi, a seguito di precisazione da parte dell'Agenzia delle Entrate, e i documenti di spesa (fatture, ricevute, ecc.) devono risultare validamente emessi e conformi a quanto disposto dall'art. 21 del D. P. R. n. 633/1972, e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, la documentazione giustificativa dovrà evidenziare la natura, quantità e qualità dei beni e/o dei servizi della prestazione. In nessun caso potranno essere ammesse spese espresse forfetariamente.

ARTICOLO 8

La Legge Reg. n. 29/1992 affida ai Comuni di residenza la titolarità degli interventi per il diritto allo studio.

ARTICOLO 9

La Regione Lazio assegna i fondi, tra i vari Comuni presenti sul territorio regionale, tenendo conto dell'effettivo fabbisogno dei Comuni, derivante dal numero delle richieste ritenute accoglibili dagli stessi.

Altresì, la Regione Lazio rimette direttamente ai Comuni le quote dei fondi assegnate.

ARTICOLO 10

Nell'ambito dell'importo che, anno per anno, viene stabilito dalla Regione Lazio, il Comune provvederà ad assegnare il beneficio di cui trattasi, tenendo in considerazione la progressività reddituale del richiedente:

- da € 0,00 ad € 4.999,99 = 60%
- da € 5.000,00 ad € 10.000,00 = 40%

ARTICOLO 11

Il Comune, secondo la disponibilità del proprio bilancio, può integrare la somma erogata dalla Regione Lazio.

ARTICOLO 12

Il Comune emanerà il bando relativo al beneficio di cui trattasi entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno.